
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 16 MAR. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme all'originale in atti IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 478 del 10 MAR. 2014

DIREZIONE Amministrativa del Distretto Territoriale e Servizio Affari Generali.

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Ottemperanza alla decisione n.376/2013 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana resa nella controversia promossa da ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. contro la AUSL N. 7 DI RAGUSA – autorizzazione, liquidazione e pagamento in favore della ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. dell'importo complessivo di EURO 186.618,96.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

Il 10 MAR. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario, Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOPTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrativa del Territorio e Servizio Affari Generali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista la nota n. 15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

PREMESSO che con deliberazione n. 4794 del 06.11.03 l'Azienda USL n.7 conferiva incarico all'Avv. Carmelo Giurdanella di costituirsi e resistere nel ricorso al T.A.R. di Catania notificato il 29.10.03 dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A. avente per oggetto l'annullamento previa sospensione cautelare, della deliberazione n. 3705 del 04.09.03, e degli atti alla stessa connessi, con la quale l'Azienda provvedeva ad approvare le risultanze di gara a pubblico incanto per la fornitura triennale in *service* di materiale per i laboratori analisi relativamente all'aggiudicazione del lotto n. 1 pronunciata a favore della Dade Behring S.p.A. ;

CHE con la sentenza n.554/2004 del 09.03.04 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, pronunciandosi sulla controversia a conclusione del giudizio, accogliendo le eccezioni sollevate dall'avv. Carmelo Giurdanella, legale nominato dall'Azienda, rigettava il ricorso promosso dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A., compensando tra le parti le spese del giudizio;

CHE con ricorso, notificato il 01.07.04, dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A. proponeva Appello avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa, avverso la citata sentenza n. 554/04 resa dal T.A.R. di Catania il 17.02.04, chiamando in giudizio sia l'Azienda USL n.7 di Ragusa che l'impresa Dade Behring S.p.A.;

CHE con deliberazione n. 3071 del 09.09.04 veniva conferito incarico professionale per le difese delle regioni dell'Azienda nel predetto giudizio allo stesso avv. Carmelo Giurdanella;

CHE con la sentenza n. 695/2008 il C.G.A., capovolgendo la decisione del TAR, accoglieva il ricorso in appello n. 809/2004 proposto dalla ROCHE, compensando tra le parti le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio;

CHE con deliberazione n. 3202 del 16.10.2008 veniva conferito incarico professionale allo stesso avv. Carmelo Giurdanella di proporre ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza del C.G.A. n. 695/2008, attesa la esistenza di motivi attinenti alla giurisdizione, come evidenziato nel parere inviato dallo stesso Avvocato in data 25.09.08;

CHE con ordinanza n. 23323 del 13.10.2009 la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente Azienda alle spese del giudizio;

VISTO il ricorso per la ottemperanza e condanna al risarcimento del danno proposto innanzi il C.G.A. di Palermo dalla Ditta Roche S.p.a. e notificato il 25.11.2010;

VISTA la deliberazione n. 2391 del 22.12.2010 a mezzo della quale l'ASP, nelle more subentrata alla AUSL n. 7 di Ragusa, disponeva di costituirsi e resistere in giudizio avverso detto ricorso, confermando l'incarico all'Avv. Giurdanella, atteso che l'aggiudicazione alla Ditta Dade-Behring, controinteressata, e il successivo contratto hanno già avuto integrale esecuzione, anche in considerazione della mancata concessione di provvedimenti cautelari nonché dell'esito favorevole per l'Azienda del giudizio innanzi al TAR, e sulla scorta della considerazione che è in itinere la nuova gara regionale di bacino per l'affidamento del servizio in oggetto ;

hring S.p.a. (26.11.2003) fino alla pubblicazione della sentenza in oggetto (25.2.2013) ;

2. **Euro 40.014,68** pari alla metà della differenza in contestazione tra le parti, definita transattivamente, secondo quanto meglio descritto in narrativa;
3. **Euro 4.185,96** a titolo di interessi legali (2,5% annui) dalla pubblicazione della sentenza (25.2.2013) sino all'effettivo soddisfo (che si fissa al 14.3.2014) .

- Provvedere all'immediato pagamento a mezzo sull' IBAN indicato dalla ROCHE ed esattamente : IT83 W 03104 20400 0000 00054404 ;
- Autorizzare la relativa spesa a gravare sul conto di costo 516010105 "altri accantonamenti per rischi" ;
- Disporre la immediata esecutività del presente atto atteso la necessità di provvedere al pagamento delle somme concordate entro il 14.3.2014, al fine di evitare i maggiori oneri scaturenti da ulteriore contenzioso e/o dall'eventuale insediamento del commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		

VISTA la sentenza n. 525/2011 del 28.7.2011 del CGA di Palermo che respingeva il ricorso della ROCHE, dichiarando la inammissibilità dello stesso, ritenuta la competenza del giudice di primo grado, TAR di Catania, attesa la proposizione di azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 112 comma 4 del Codice del Processo Amministrativo;

VISTO l'ulteriore ricorso per l'ottemperanza ed il risarcimento del danno, notificato in data 29.6.2012 dalla ROCHE S.p.a. all'Azienda, avanti il CGA di Palermo, in considerazione della avvenuta soppressione della disposizione di cui all'art. 112 comma 4 sopra citato e della conseguente proponibilità della azione risarcitoria innanzi al Giudice della Ottemperanza;

VISTA la sentenza n. 276/2013 a mezzo della quale il CGA, definitivamente decidendo la controversia, accoglieva il ricorso della ROCHE e disponeva che l'ASP di Ragusa proponesse alla ROCHE entro giorni 90 dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notifica della stessa, il pagamento di una somma di denari commisurata ai criteri indicati in motivazione (10% del prezzo indicato dalla ricorrente nella sua offerta economica per il triennio di originaria durata del rapporto di fornitura; danno "curriculare" nella misura dell'1% dell'offerta come sopra formulata; rivalutazione monetaria dal giorno della stipula del contratto con DADE BEHRING fino alla pubblicazione della sentenza; con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo);

VISTA la nota prot. U- 0010788 del 22.5.2013 a mezzo della quale l'ASP, d'intesa con i propri difensori e previo parere legale all'uopo acquisito, proponeva alla ROCHE l'importo che si dichiarava disponibile a corrispondere a detta Società, commisurato ai criteri di quantificazione indicati in sentenza, ovvero:

- 1) Euro 107.642,94 quale 10% del prezzo indicato nella offerta economica ROCHE per il lotto 1, moltiplicato per i tre anni di durata del contratto (10% di Euro 358.809,89 x 3 anni) ;
- 2) Euro 10.764,29 quale 10% di quanto attribuito per la voce di danno precedente, a titolo di danno "curriculare";
- 3) Euro 24.011,10 a titolo di rivalutazione delle superiori somme (Euro 118.407,23) dal giorno di stipula del contratto con la Dade Behring S.p.a. (26.11.2003) fino alla pubblicazione della sentenza in oggetto (25.2.2013) ;

e, pertanto, la somma complessiva che l' Azienda proponeva in pagamento ammontava ad **Euro 142.418,33** a cui dovevano essere aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza (25.2.2013) fino al soddisfo;

VISTA la nota del 5.6.2013, pervenuta al protocollo generale il 12.6.2013, E-0012782, a mezzo della quale la ROCHE comunicava di non accettare detta proposta, ritenendo di avere diritto al pagamento di **Euro 222.447,77**, affermando che l'offerta, dalla stessa formulata, era riferita sia al lotto n.1 che a quello n. 1-bis e, pertanto, proponendo il seguente conteggio:

1. Euro 168.130,92 quale 10% del prezzo indicato nella offerta economica ROCHE per il lotto 1 ed il lotto 1-bis, moltiplicato per i tre anni di durata del contratto (10% di Euro 560.436,41 x 3 anni) ;
2. Euro 16.813,09 quale 10% di quanto attribuito per la voce di danno precedente, a titolo di danno "curriculare";
3. Euro 27.503,70 a titolo di rivalutazione delle superiori somme (Euro 184.944,01) dal giorno di stipula del contratto con la Dade Behring S.p.a. (26.11.2003) fino alla pubblicazione della sentenza in oggetto (25.2.2013) ;

VISTA la successiva nota prot. U- 0012910 del 13.6.2013 a mezzo della quale l'ASP, d'intesa con i propri difensori e previo parere legale all'uopo acquisito, riconfermava la propria proposta formulata alla ROCHE per l'importo di Euro 142.418,33, affermando di ritenere che l'offerta

formulata da ROCHE per il lotto 1-bis non potesse essere presa in considerazione, trattandosi di sub-lotto e dovendosi considerare, al fine del risarcimento del danno, solo il lotto principale;

PRESO ATTO, tuttavia, che dall'esame dell'offerta formulata dalla ROCHE in sede di gara e depositata agli atti dell'Azienda, la stessa risulta effettivamente formulata sia in relazione al lotto n. 1 (Lire 694.752.832- pari ad Euro 358.809,89) che al lotto n.1-bis (Lire 390.403.400- pari ad Euro 201.626,52), previsti nel capitolato di gara, e che, pertanto, alla luce di tale elemento, venivano avviate trattative di bonario componimento tra le parti al fine di addivenire ad una definizione condivisa degli importi da corrispondere, la cui differenza di valore tra le due determinazioni (dell'ASP e della ROCHE) ammontava ad **Euro 80.029,37**;

CHE a seguito di quanto sopra, la ROCHE, con nota del 6.3.2014, formulava la propria proposta per la definizione della vicenda, dichiarandosi disposta ad accettare il 50% della differenza dell'importo rimanente in discussione tra le parti e sopra indicato (Euro 80.029,37 : 2 = Euro 40.014,68) e, pertanto, dichiarandosi disponibile a definire la controversia con il pagamento dei seguenti importi :

1. **Euro 142.418,33** quale somma non contestata, pari, conformemente a quanto sopra descritto, al 10% del prezzo indicato nella offerta economica ROCHE per il lotto 1, moltiplicato per i tre anni di durata del contratto, al 10% di quanto attribuito per la voce di danno precedente, a titolo di danno "curriculare", alla rivalutazione monetaria dal giorno di stipula del contratto con la Dade Behring S.p.a. (26.11.2003) fino alla pubblicazione della sentenza in oggetto (25.2.2013) ;
2. **Euro 40.014,68** pari alla metà della differenza in contestazione tra le parti;

pari a totali Euro 182.433,01 (Euro 142.418,33 + Euro 40.014,68) ai quali vanno aggiunti gli interessi legali (2,5% annui) dalla pubblicazione della sentenza (25.2.2013) sino all'effettivo soddisfo (che si fissa al 14.3.2014) pari ad Euro 4.185,96 E COSI' COMPLESSIVAMENTE EURO 186.618,96;

VISTA la successiva nota del 10.3.2014 a mezzo della quale l'ASP, d'intesa con i propri difensori, dichiarava di accettare tale proposta transattiva, allo scopo di definire la vertenza ed evitare ulteriori aggravii di spesa connessi al proseguimento di un lunghissimo contenzioso dall'esito sicuramente incerto e, con ogni probabilità, destinato alla soccombenza dell'Azienda;

RITENUTO che occorre procedere al pagamento sopra concordato entro il termine del 14.3.2014;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- In ottemperanza alla decisione n. 376/2013 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana resa nella controversia promossa da ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. contro la AUSL N. 7 DI RAGUSA, meglio descritta in premessa :
- **LIQUIDARE E PAGARE** in favore della ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. l'importo complessivo di **EURO 186.618,96** composto come segue:

1. **Euro 142.418,33** quale somma pari al 10% del prezzo indicato nella offerta economica ROCHE per il lotto 1, moltiplicato per i tre anni di durata del contratto, più il 10% di quanto attribuito per la voce di danno precedente, a titolo di danno "curriculare", più la rivalutazione monetaria dal giorno di stipula del contratto con la Dade Be-